

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA , DELLE POLITICHE
SOCIALI E DEL LAVORO
Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali
Dirigente del Servizio

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19/08;

VISTA la legge 11.08.1991, n. 266, legge quadro sul volontariato;

VISTO il D.P. n. 12 del 14/05/2016, pubblicato nella G.U.R.S. n. 28 del 1/07/2016, con il quale è stato approvato il Regolamento organizzativo dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/15;

VISTO il D.D.G. n. 1641 del 4/07/2016, con il quale sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali delle Strutture intermedie del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche sociali, ai dirigenti con l'attribuzione delle relative competenze;

VISTA la legge n. 383 del 07/12/2000 che ha disciplinato le associazioni di promozione sociale riconoscendo il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, stabilendo i principi cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare i rapporti tra le istituzioni pubbliche e le stesse associazioni di promozione sociale;

VISTO l'art. 2 della suddetta legge n. 383/2000 che riconosce quale "associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati";

VISTO l'art. 7 comma 4 della suddetta legge n. 383/2000 che demanda alle Regioni l'istituzione del registro cui possono iscriversi tutte le associazioni di cui all'art. 2 stessa legge;

VISTA la l.r. n. 9 del 07/05/2015 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2015 – Legge di stabilità regionale" ed in particolare l'art. 64 "Norme in materia di riconoscimento, promozione e valorizzazione delle Associazioni di Promozione Sociale";

VISTO il comma 2 del già citato art. 64 della l.r. 9/2015 che istituisce il registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale, disciplinandone le modalità di iscrizione, cancellazione e periodica revisione;

CONSIDERATO che l'iscrizione nel suddetto Registro costituisce condizione necessaria per stipulare convenzioni con Enti Pubblici e per usufruire dei benefici della Legge n. 383/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'istanza del 02.05.2016 a firma del rappresentante legale Dott.ssa Luigia Mannuccia acquisita al prot. generale n.14723 del 05.05.2016, con la quale l'Associazione "Arco di Ulisse" con sede in Sant'Agata Li Battiati (CT) via Umberto n.20, chiede l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui alla suddetta legge n. 383/2000 ed art. 64 l.r. n. 9/2015;

VISTA la documentazione allegata alla predetta istanza;

VISTA l'integrazione della documentazione, in seguito alla e-mail del 8.6.2016, trasmessa il 13.06.2016 e protocollata con n.21554 del 27.06.2016,

VISTA l'autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 di non iscrizione al registro regionale delle associazioni di volontariato;

RILEVATA la sussistenza dei requisiti previsti nell'allegato "A" del D.A. n. 2563 del 21/10/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 46 del 06/11/2015;

DECRETA

Art. 1 – L'associazione di promozione sociale denominata "Arco di Ulisse", con sede legale in Sant'Agata li Battiati, via Umberto n.20, legale rappresentante la Dott.ssa Luigia Mannuccia, è iscritta al n.105 del registro regionale delle associazioni di promozione sociale, di cui alla legge n. 383/2000 ed art. 64 l.r. n. 9/2015.

Art. 2 – L'associazione potrà stipulare convenzioni con Enti Pubblici e usufruire dei benefici previsti al capo III della legge n. 383/2000;

Art. 3 – L'associazione de qua ha l'obbligo di comunicare al Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali - Servizio 4 eventuali modifiche statutarie, sede legale, rappresentante legale, cariche sociali, al momento in cui dovessero verificarsi tali variazioni, pena la cancellazione automatica dal registro delle associazioni di promozione sociale;

Art. 4 – L'associazione ha, inoltre, l'obbligo di presentare conferma dei requisiti previsti per legge, entro anni due dalla data del presente decreto, pena la cancellazione automatica dal registro regionale di promozione sociale;

Art. 5 – Il presente decreto, ai sensi dell'art.12 della L.R. 5/2011, sarà comunicato all'associazione interessata ed al Comune, ove ha sede legale la stessa associazione, tramite pubblicazione sul sito del Dipartimento Famiglia, linee di attività.

Palermo, 28 SET. 2016



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Arrigo